

## **Statuto della Fondazione Intesa Sanpaolo Ente Filantropico**

### **Articolo 1 - Denominazione, sede e durata**

1. È costituita su iniziativa dei Soci Fondatori una fondazione denominata "Fondazione Intesa Sanpaolo Ente Filantropico" (di seguito la "Fondazione"), con sede legale in Milano, in Piazza Paolo Ferrari n. 10.
2. La Fondazione ha durata illimitata, fatta salva l'accertata impossibilità di perseguire le finalità statutarie.

### **Articolo 2 - Natura e disciplina**

1. La Fondazione, persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, dalle norme del presente Statuto.
2. La Fondazione non può distribuire o assegnare, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione nel rispetto della normativa applicabile pro tempore vigente.

### **Articolo 3 - Finalità**

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità e solidarietà sociale mediante lo svolgimento dell'attività di interesse generale di cui alla lettera u), comma 1 dell'Art. 5 del D.lgs.117/2017, ed in particolare:
  - beneficenza a favore di dipendenti ed ex dipendenti, nonché pensionati e relativi familiari a carico o conviventi di Intesa Sanpaolo, delle Aziende Controllate da Intesa Sanpaolo e delle altre Aziende beneficiarie previste dal Regolamento di cui al successivo art.4 comma 1, che si trovino a causa ed in conseguenza di malattie di particolare gravità e di eventi comunque straordinari, in condizioni di comprovata necessità economica o in situazioni di svantaggio fisico, psichico, sociale o familiare;
  - istruzione e promozione della cultura e dell'arte mediante l'istituzione, a titolo esemplificativo e non tassativo, di borse di studio o corsi di formazione a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
  - beneficenza, sia in Italia che all'estero, a favore di Enti del Terzo Settore o analoghi enti esteri che operano direttamente nei confronti di soggetti meritevoli di solidarietà sociale ovvero a favore di Enti del Terzo Settore, analoghi enti esteri o enti pubblici che operano nell'ambito dell'assistenza sociale e sociosanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale, degli aiuti umanitari.

2. Per ex dipendenti si intendono tutti coloro che, al momento della presentazione della richiesta di beneficenza, abbiano concluso, senza Diritto a pensione, la propria attività lavorativa da non oltre cinque anni con Intesa Sanpaolo, con le Aziende Controllate da Intesa Sanpaolo e con le altre Aziende beneficiarie previste dal Regolamento e che risultino privi di lavoro.
3. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente articolo, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali ad esse direttamente connesse.

#### **Articolo 4 - Erogazione dei sussidi**

1. I sussidi destinati a dipendenti, ex dipendenti e pensionati sono erogati ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione secondo il criterio della gravità dei motivi adottati e documentati dal richiedente, tenendo conto della priorità nella ricezione delle domande. I criteri e le modalità di erogazione sono disciplinati in apposito Regolamento.
2. Il Consiglio di Amministrazione valuterà autonomamente tempi, modalità, importi e condizioni delle erogazioni da effettuare per attività di istruzione, formazione, promozione della cultura e dell'arte a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, ovvero volte a sostenere eventuali iniziative benefiche o di solidarietà sociale a favore di altri enti sia in Italia che all'estero.
3. Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione disciplinare criteri e modalità delle erogazioni di cui al comma 2 anche mediante emanazione di linee guida o Regolamenti

#### **Articolo 5 - Fondo patrimoniale**

1. La Fondazione è dotata di un Patrimonio iniziale di Euro 150.000 (centocinquantamila) messo a disposizione dai Soci Fondatori, di cui Euro 75.000 quale Fondo patrimoniale ed Euro 75.000 quale Fondo di Gestione.

#### **Articolo 6 - Fondo di gestione**

1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da tutti i beni di proprietà della medesima, ed in particolare:
  - a) dalla dotazione finanziaria iniziale costituita da Euro 75.000,00 messa a disposizione dai Fondatori;
  - b) dalle eccedenze di cassa verificatesi presso la Intesa Sanpaolo S.p.A., trascorso il periodo di prescrizione ordinaria e comunque nel rispetto delle disposizioni legali e regolamentari vigenti;

- c) da versamenti volontari da parte di soggetti terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, in conformità con le disposizioni della normativa applicabile pro tempore vigente;
  - d) da eventuali elargizioni, straordinarie o periodiche, disposte dai Soci Fondatori;
  - e) dagli interessi sulle somme di cui ai punti da a) a d) che precedono.
2. Qualora per effetto dell'acquisizione di eventuali liberalità a qualsiasi titolo pervenute e di eventuali disposizioni testamentarie, la Fondazione risultasse titolare di valori immobiliari, il Consiglio di Amministrazione provvede alla più rapida e conveniente alienazione del cespite.
3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle secondarie e strumentali ad esse direttamente connesse.

#### **Articolo 7 - Organi della Fondazione**

1. Sono organi della Fondazione:
- a. Consiglio di Amministrazione;
  - b. Presidente;
  - c. Vicepresidente;
  - d. Organo di Controllo
  - e. Segretario Generale.

#### **Articolo 8 - Il Consiglio di Amministrazione. Composizione, nomina e durata in carica**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di otto membri a un massimo di dieci membri nominati dal Responsabile pro-tempore della Direzione Centrale Affari Sindacali e Politiche del Lavoro di Intesa Sanpaolo S.p.A. o dalla struttura che in futuro ne assumerà le funzioni, previa consultazione con le organizzazioni sindacali presenti in Intesa Sanpaolo S.p.A.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
3. In ogni caso di anticipata cessazione, per qualunque causa, dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, il componente subentrante, nominato con le stesse modalità di cui al primo comma che precede entro trenta giorni da detta cessazione, rimane in carica quanto i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione.

4. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. Il Consiglio di Amministrazione dichiara decaduti i propri membri che si vengano a trovare nelle situazioni di cui al presente articolo.

## **Articolo 9 - Competenze**

1. Competono al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede in particolare a:
  - a) nominare al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente;
  - b) predisporre ed approvare il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il bilancio sociale della Fondazione;
  - c) delegare proprie funzioni al Presidente e conferire in particolare allo stesso tutti i poteri per dare attuazione alle erogazioni con facoltà di utilizzare le somme esistenti sui conti intestati alla Fondazione;
  - d) delegare un componente del Consiglio di Amministrazione ed il Segretario per lo svolgimento delle attività previste al punto 1 dell'art. 3 dello Statuto, al fine di proporre al Consiglio le iniziative più meritevoli. Nel caso in cui il Consigliere di nomina sindacale fosse impedito a svolgere la predetta attività, verrà sostituito da un altro Consigliere, sempre di nomina sindacale, individuato a rotazione, in base alla maggiore età anagrafica;
  - e) approvare la relazione annuale sull'attività della Fondazione;
  - f) deliberare le singole erogazioni, nel rispetto, limitatamente ai sussidi di cui al precedente art. 3 comma 1, primo alinea, del limite massimo fissato tempo per tempo dal Regolamento di cui all'art 4, comma 1;
  - g) gestire ogni rapporto con i soggetti che saranno preposti all'organizzazione della Fondazione e con il personale di cui risultasse eventualmente necessaria l'assunzione;
  - h) accettare eredità, legati e donazioni;
  - i) deliberare, a maggioranza di due terzi, le modifiche statutarie, previo assenso del Responsabile pro-tempore della Direzione Centrale Affari Sindacali e Politiche del Lavoro di Intesa Sanpaolo S.p.A. o dalla struttura che in futuro ne assumerà le funzioni;
  - l) nominare il Segretario della Fondazione su indicazione della Direzione Centrale Affari Sindacali e Politiche del Lavoro di Intesa Sanpaolo S.p.A. o dalla struttura che in futuro ne assumerà le funzioni;

- m) approvare e modificare i Regolamenti di cui all'art.4, commi 1 e 3, con le stesse maggioranze previste per le modifiche statutarie.

#### **Articolo 10 - Convocazione e costituzione**

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate presso la sede della Fondazione o in un altro luogo, comunque in Italia, e sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 3.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, ogni due mesi e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione o l'intero Organo di Controllo.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione sono inviati con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni di calendario prima della riunione al domicilio dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. L'avviso di convocazione potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.
4. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare almeno 24 ore prima della riunione con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.
5. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno due Consiglieri e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.
6. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto stabilito dal presente Statuto; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Fondazione.
7. I verbali di ciascuna riunione sono redatti dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e sono firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario stesso.
8. Il Consiglio di Amministrazione tiene il libro dei verbali del Consiglio medesimo.

#### **Articolo 11 – Rimborsi spese**

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo spetta, qualora le circostanze lo richiedano e non siano già riconosciute in altra forma, il solo rimborso delle spese di trasporto, di vitto e di alloggio, tutte debitamente documentate.

#### **Articolo 12 - Presidente della Fondazione**

1. Il Presidente della Fondazione viene eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno e resta in carica sino alla scadenza dell'Organo che lo ha eletto.
2. Egli può essere rieletto alla carica per non più di tre volte consecutive con il limite di 75 anni di età al termine del mandato.

#### **Articolo 13 – Funzioni del Presidente**

1. Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale conferendo il relativo mandato agli avvocati. Egli può delegare singoli compiti al Vicepresidente. Presiede il Consiglio di Amministrazione. Assicura il corretto ed efficace funzionamento del Consiglio di Amministrazione. Promuove le attività della Fondazione, vigila sull'applicazione dello statuto, dispone per l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente esercita le funzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 9, lett. c), e può, ove accerti situazioni di necessità e di urgenza, assumere provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Amministrazione stesso. I predetti provvedimenti e atti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni sono esercitate dal componente più anziano per età anagrafica.

#### **Articolo 14 - Vicepresidente**

1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione
2. Salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto, il Vicepresidente resta in carica sino alla scadenza dell'Organo che lo ha eletto.
3. Il Vicepresidente può essere rieletto alla carica per non più di tre volte consecutive con il limite di 75 anni di età al termine del mandato.

## **Articolo 15 - Organo di Controllo**

1. L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Direzione Centrale Affari Sindacali e Politiche del Lavoro di Intesa Sanpaolo S.p.A. o dalla struttura che in futuro ne assumerà le funzioni.
2. I membri dell'Organo di Controllo devono essere iscritti all'albo dei Revisori Contabili.
3. L'organo di controllo:
  - a. vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (anche con riferimento al D. Lgs. 231/01)
  - b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
  - c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale
  - d. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali tempo per tempo vigenti.
4. L'Organo di Controllo esercita altresì la revisione legale dei conti.
5. Gli accertamenti eseguiti devono constare dall'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.
6. I membri dell'Organo di Controllo restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.
7. L'attività di organo di controllo e di revisione legale dei conti è svolta a titolo gratuito.
8. L'Organo di Controllo tiene il libro verbali dell'Organo medesimo.

## **Articolo 16 - Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale:
  - a) collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
  - b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e la gestione dei programmi di attività della Fondazione;
  - c) coordina tutte le attività amministrative e gestionali della Fondazione.
2. Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e redige i relativi verbali.

## **Articolo 17 - Ineleggibilità e incompatibilità dei membri dell'Organo di Controllo**

1. Ai membri dell'Organo di Controllo si applica quanto previsto dall'art. 2399 c.c.
2. L' Organo di Controllo dichiara decaduti i propri membri che si vengano a trovare nelle situazioni di cui al presente articolo.

#### **Articolo 18 - Conflitti d'interesse**

1. I componenti degli organi della Fondazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione stessa.
2. Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Presidente dell'organo di appartenenza e comunque al Presidente dell'Organo di Controllo, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.
3. Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.

#### **Articolo 19 - Proroga degli organi**

1. Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo cessati dalla carica esercitano in ogni caso le rispettive funzioni sino all'insediamento dei corrispondenti nuovi organi limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione.

#### **Articolo 20 - Contabilità e bilanci.**

1. Il Consiglio di Amministrazione individua i criteri per la registrazione amministrativo-contabile di tutti i movimenti finanziari della Fondazione, avendo cura di tenere distinte le registrazioni relative agli interventi a favore di dipendenti di Intesa Sanpaolo S.p.A., delle aziende controllate da Intesa Sanpaolo e della altre Aziende beneficiarie previste dal Regolamento e relativi familiari a carico o conviventi svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, da quelle per attività di istruzione, formazione, della promozione della cultura e dell'arte a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, e da quelle altre volte a sostenere iniziative benefiche o di utilità sociale a favore di comunità sia in Italia che all'estero.
2. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
3. Entro il mese di dicembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva il bilancio preventivo e ne invia copia all'Organo di Controllo.



4. Nel bilancio preventivo sono indicati i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento ed a quelle per le attività istituzionali della Fondazione. A loro volta, queste ultime vanno suddivise in ragione della loro destinazione agli interventi in favore di dipendenti di Intesa Sanpaolo S.p.A., delle Aziende Controllate da Intesa Sanpaolo e delle altre Aziende beneficiarie previste dal Regolamento e relativi familiari a carico o conviventi svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, della destinazione agli altri interventi per attività di istruzione, formazione, della promozione della cultura e dell'arte a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, e, infine, della destinazione volte a sostenere iniziative benefiche o di utilità sociale a favore di comunità sia in Italia che all'estero.
5. Il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di marzo di ogni anno, redige, in conformità alle disposizioni di legge pro tempore vigenti, il bilancio relativo all'esercizio precedente e il bilancio sociale, con la relazione che illustra l'andamento della gestione nei distinti ambiti in cui la Fondazione è intervenuta, corredandola anche dell'elencazione completa di tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno beneficiato nell'anno di riferimento delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione. Bilanci e relazione vengono trasmessi immediatamente all'Organo di Controllo, che entro 15 giorni li trasmette di nuovo al Consiglio di Amministrazione con le sue osservazioni; il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di dette osservazioni, approva definitivamente i bilanci e li deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

#### **Articolo 21 – Scioglimento e devoluzione dei beni**

1. La Fondazione si estingue qualora il suo scopo sia stato raggiunto, sia esaurito, sia divenuto impossibile o di scarsa utilità. Il Consiglio di Amministrazione con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti accerta il verificarsi delle cause di scioglimento. Per l'esecuzione della liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore che potrà anche essere scelto tra i suoi componenti. I beni residuati dopo la liquidazione saranno devoluti ad altri Enti del Terzo Settore, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.
2. In caso di liquidazione della Fondazione per cessazione, l'eventuale residuo del patrimonio sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto disposto dalle procedure previste dalle disposizioni di legge pro tempore vigenti.

#### **Articolo 22 – Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.